

**UNIONE MONTANA
VALLI CURONE, GRUE E
OSSONA**

STATUTO

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL'UNIONE NN 5/2016 E
8/2016

INDICE

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

Art. 2 Denominazione e sede

Art. 3 Principi della partecipazione

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

Art. 5 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 6 Organi di governo dell'Unione..

Art. 7 Composizione del Consiglio

Art. 8 Seduta di insediamento del Consiglio

Art. 9 Il Presidente del Consiglio dell'Unione

Art. 10 Competenze del Consiglio

Art. 11 Funzionamento del Consiglio

Art. 12 Status dei Consiglieri

Art. 13 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o incompatibilità

Art. 14 Sostituzione dei Consiglieri

Art. 15 Commissioni Consiliari

Art. 16 Elezione del Presidente

Art. 17 Competenze del Presidente

Art. 18 Cessazione dalla carica

Art. 19 Composizione ed elezione della Giunta

Art. 20 Funzionamento e competenze della Giunta

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21 Principi generali

Art. 22 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 23 Principi generali

Art. 24 Finanze dell'Unione

Art. 25 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 26 Controllo di gestione

Art. 27 Rendiconto di gestione

Art. 28 Revisore dei conti

Art. 29 Servizio di tesoreria

Art. 30 Patrimonio

CAPO V - DURATA RECESSO E SCIoglimento

Art. 31 Durata dell'Unione

Art. 32 Recesso del Comune

Art. 33 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Art. 34 Scioglimento dell'Unione

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 35 Modifiche statutarie

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Atti regolamentari

Art. 37 Rinvio

Art. 38 Entrata in vigore

STATUTO

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. Tra i Comuni di Avolasca, Berzano di Tortona, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeggino, è stata costituita ai sensi dell'articolo n. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 11/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), della Legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione – secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e di servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. A seguito del recesso dei Comuni di Avolasca, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Garbagna, Momperone, San Sebastiano Curone, come da delibera Consiglio dell'Unione n. 6/2016, **il presente statuto e' riferito ai Comuni di Berzano di Tortona, Garbagna, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo e Volpeggino**

3. L'Unione Montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

4. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

5. Ai sensi del comma precedente l'Unione Montana può esercitare a seguito di trasferimento da parte dei Comuni:

- le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale (vedi allegato);
- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui dell'art. 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni (vedi allegato)
- le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ai Comuni;
- L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Provincia e dalla Regione;

- Fermo restando che il trasferimento delle funzioni in capo all'unione garantisca , in ogni caso , il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse, garantendo i livelli occupazionali.
6. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:
- garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della propria azione;
 - promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
 - cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
 - operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.
7. All'Unione Montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità alla compartecipazione delle spese dell'Unione medesima. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 2 Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di **“Unione Montana Valli Curone, Grue e Ossoa”**.
2. La sede istituzionale dell'Unione Montana viene fissata presso il Comune di **Monleale**.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni alla Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, nonché, in armonia con i criteri di cui al successivo articolo 5, il riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o

con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi trasferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati in allegato al presente Statuto.

4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere trasferito all'Unione dai Comuni trasferenti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni trasferenti e dal Consiglio dell'Unione.

5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 5 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni/servizi associati a cui il Comune partecipa, nonché alla quota di spese generali sostenute per il funzionamento dell'Unione.

2. Le spese calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, sono ripartite tra i Comuni con i seguenti criteri:

- Numero abitanti;
- Territorio;
- Media di costi sostenuti dal comune, nel triennio precedente, per la gestione della funzione e/o servizio medesimo.

3. I parametri di cui sopra, sono ulteriormente esplicitati e quantificati dal Consiglio dell'Unione, cui spetta la facoltà di indicare, all'interno dei singoli regolamenti, i parametri relativamente alle singole funzioni/servizi trasferiti, nonché, i parametri di perequazione del riparto delle spese generali.

4.. E' facoltà della Giunta richiede forme di partecipazione, in anticipazione, proporzionato al numero degli abitanti dei singoli Comuni

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 6 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio,
- a) la Giunta,
- b) il Presidente.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli. Non sono ammessi membri esterni nella composizione degli organi di governo dell'Unione. Tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.

3. Per il primo mandato degli amministratori dell'Unione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità così come previste per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 7 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni facenti parte dell'Unione, oltre che dai rappresentanti delle minoranze dei singoli Comuni.

2. Il numero dei rappresentati delle minoranze consiliari è individuato nella misura del 20% del numero dei Comuni facenti parte dell'Unione. Il risultato del calcolo percentuale è arrotondato all'unità superiore se l'eventuale decimale è uguale o superiore a 5. I rappresentanti delle minoranze sono eletti a voto segreto e con una sola preferenza esprimibile, da parte della Conferenza straordinaria dei Consiglieri comunali di minoranza. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.

3. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

Art. 8 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata – entro e non oltre 20 giorni dal complemento delle designazioni – ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente dell'Unione, del Presidente del Consiglio e della Giunta.

2. Nella prima seduta il Sindaco, individuato con i criteri di cui al comma 1, si avvale del Segretario del proprio Comune.

Art. 9 Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è eletto dai Consiglieri nella prima seduta di insediamento del Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta e con una sola preferenza esprimibile.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità, ne assicura l'esercizio delle funzioni e agisce nel rispetto dei criteri di imparzialità.

In particolare il Presidente del Consiglio:

- a. convoca il Consiglio, provvedendo alla formazione dell'ordine del giorno;
- b. organizza e dirige i lavori e le attività del Consiglio;
- c. coordina i lavori delle Commissioni consiliari e i rapporti tra queste e la Giunta;
- d. riceve le proposte di delibera, mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni e può dichiarare improponibili le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni, qualora siano formulati con frasi e termini sconvenienti o ingiuriose o, motivatamente inammissibili;
- e. modera la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, controlla e proclama l'esito delle votazioni;
- f. esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge;
- g. nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 10 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per il Consiglio salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Il Consiglio, al fine di proseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 11 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
2. Il consiglio è convocato dal Presidente, è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.

Art. 12 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Ai Consiglieri dell'Unione di applicano le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 13 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio comunale che li elegge.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.
3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 14 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;

- d) nullità della elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre causa di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

3. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

Art. 15 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 10 comma 2 del presente Statuto.

Art. 16 Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro 60 giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 17 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate al primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- a) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione;
- b) convoca e presiede la Giunta fissando l'ordine del giorno;
- c) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- d) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- e) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti la Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- f) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- g) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

h) esercita funzione di polizia locale.

Art. 18 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Art. 19 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da 4 membri ed è eletta dal Consiglio tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Non possono far parte della Giunta assessori esterni.

2. Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente a cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 comma 2, della Costituzione Italiana e della normativa a favore dei territori montani.

Art. 20 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente del Governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze previste dallo Statuto, del Presidente;
- ad adottare eventualmente in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000.

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello della sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio di separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai servizi e ai locali da parte dei cittadini stessi e con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 22 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione:
 - le dotazioni organiche necessarie per l'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati;
4. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime,

attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. L'unione può procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.

5 Il Presidente dell'Unione si avvale del segretario di uno dei comuni facenti parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Segretario riceve incarico dal Presidente tra i Segretari comunali disponibili che prestano servizio nei Comuni facenti parte dell'Unione. I Segretari comunali si alternano tra di loro a scadenza semestrale. Il Segretario, oltre che coordinatore dell'organizzazione dell'ente, nell'ottica della semplificazione dell'attività amministrativa, è il responsabile della anticorruzione e il responsabile per la trasparenza.

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 23 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 24 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna;
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.

Art. 25 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 26 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 28 Revisore dei conti

1. Previa attuazione del disposto di cui all'art. 16 comma 25 D.L. 138/2011, il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è regolato dalla normativa vigente.

7. Nel caso in cui l'Unione esercita in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione medesima.

8. L'unione comunica ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Art. 29 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 30 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti a qualunque titolo dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) dalle partecipazioni societarie;
 - c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V - DURATA RECESSO E SCIoglimento

Art. 31 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di anni 10, salvo il diritto di recesso del singolo Comune e i casi di scioglimento anticipato.

Art. 32 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 33 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. **In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, il recesso è efficace dalla data di esecutività della deliberazione di presa d'atto da parte del consiglio dell'Unione ;**
3. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. La definizione di indispensabilità verrà indicata al momento dell'accettazione del bene da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
4. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalla parti.

Art. 34 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie se non viene rinnovata allo scadere del termine di dieci anni oppure quando vengono meno i presupposti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento definiscono, d'intesa tra loro, gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso.
3. Fermo restando, in caso scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti , l'applicazione dell'articolo 4 comma lettera g) L.R. 11/2012 in materia di salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 35 Modifiche statutarie

1. Le Modifiche statutarie sono approvate dal consiglio dell'unione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e alla Legge n. 56/2014.

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore al conseguimento dell'eseguibilità della delibera di approvazione da parte del Comune che vi provvede per ultimo.